

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2/2012 DEL CONSIGLIO

del 4 gennaio 2012

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1890/2005⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo e ha riscosso definitivamente i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti («EFA») originari della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam. Al tempo stesso, il procedimento relativo alle importazioni di EFA originari della Malaysia e delle Filippine è stato chiuso.
- (2) Il 25 agosto 2009, in seguito ad un riesame avviato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 768/2009⁽³⁾, ha modificato le misure sopra menzionate per quanto riguarda un unico produttore esportatore del Vietnam.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.11.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 221 del 25.8.2009, pag. 1.

- (3) Il regolamento che ha portato all'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni EFA originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese («RPC») e di Taiwan è denominato di seguito «regolamento iniziale». L'inchiesta che ha portato alle misure istituite dal regolamento iniziale nei confronti dei paesi interessati è denominata di seguito «inchiesta iniziale».

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (4) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza⁽⁴⁾ delle misure antidumping definitive in vigore, il 19 agosto 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dall'Istituto europeo dell'industria degli elementi di fissaggio (EIFI) («il richiedente») per conto di cinque produttori dell'Unione: Bulnava srl, Inox Viti di Cattinori Bruno & C. Snc, Inox Bolt srl, Bontempi Vibo SpA e Ugivis SA, che rappresentano una proporzione rilevante, in questo caso più del 25 %, della produzione totale di EFA dell'Unione.
- (5) La domanda era limitata alle misure antidumping istituite nei confronti delle importazioni originarie della RPC e di Taiwan («i paesi interessati»). Di conseguenza, le misure antidumping istituite dal regolamento iniziale nei confronti delle importazioni di EFA originarie di Vietnam, Indonesia e Thailandia non sono oggetto della presente revisione.
- (6) La domanda è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure istituite sulle importazioni di EFA originarie dei paesi interessati avrebbe comportato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

⁽⁴⁾ GU C 129 del 19.5.2010, pag. 16.

